

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

La Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2022 ha dettato una serie di disposizioni normative per la tutela degli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, condannando gli atti di crudeltà e l'abbandono.

Visto il verificarsi e il proliferarsi di abbandoni e nascite di cuccioli randagi, al fine di tutelare il benessere della popolazione canina nonché a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, l'Amministrazione comunale di Tripi ha deciso di dotarsi di un regolamento che promuove la tutela delle condizioni di vita dell'animale, nonché a porre un freno al dilagare del fenomeno del randagismo.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Il Comune è tenuto a vigilare che la popolazione canina esistente sul territorio comunale sia registrata all'anagrafe canina presso l'A.S.P. di Messina, che ne cura la microchippatura ai fini dell'identificazione;
3. Il Comune è responsabile delle procedure che riguardano la custodia e la presa in carico dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.

ART. 2

LOTTA AL RANDAGISMO E SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO

1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comune, per iscritto, precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità di ritrovamento nonché le caratteristiche degli animali;
2. In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione gli stessi si devono ritenere come ricadenti nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere. Il Comune provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita relazione all'Ufficio di competenza, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.
3. I cuccioli di cane abbandonati e segnalati secondo le procedure previste dal presente regolamento possono:

- Essere collocati temporaneamente presso la stessa persona o associazione che abbia fatto la segnalazione;
 - Essere collocati temporaneamente presso cittadini, associazioni o enti che ne abbiano fatto richiesta;
 - In via residuale, essere lasciati liberi sul territorio divenendo di proprietà comunale, ovvero mantenuti presso idonea struttura che sarà individuata dall'Ente;
4. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dal Comune, con reperibilità costante;
 5. In caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del comune ed i relativi controlli sanitari si procede, di norma, alla sterilizzazione ed alla reimmissione sul territorio nel più breve tempo possibile.

ART. 3

DIVIETI

1. È fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.
2. È vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
3. È vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
4. È vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
5. È vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
6. È vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
7. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
8. È vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
9. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

ART. 4

VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge

ART. 5

SANZIONI

1. Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nelle leggi Statali e Regionali.

ART. 6

RIMANDO AD ALTRE NORME.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dal DPR 320/54 e dalla L. 3 luglio 2000 n. 15, con relativi allegati e regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. 15/2000, dal codice civile e dal codice penale.
2. Il presente regolamento recepisce integralmente tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 3 agosto 2022.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge.



COMUNE DI TRIPI

Città Metropolitana di Messina



www.abakainon.it

Via Francesco Todaro, 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830

protocollo@comune.tripi.me.it
protocollo@pec.comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGOLAMETO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

Il presente Regolamento comunale composto da 7 articoli è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 03/06/2024, immediatamente esecutiva ed è entrata in vigore il 21/06/2024.

Tripi il 25/09/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Serena Casamento